

Il Presidente e la sua Giunta esecutiva violano la Legge sulla revisione

Scritto da Zilli

Martedì 10 Febbraio 2015 11:18 -

Egredi membri del Comitato dei garanti, d'appello e di controllo dell'Unione Italiana, ai sensi dell'articolo 42 della Legge sulle associazioni e dell'articolo 45 dello Statuto dell'Unione Italiana di Fiume, si esprime l'avvertenza sulla violazione degli articoli 22, 23 e 39 dello Statuto dell'Unione Italiana di Fiume e dell'articolo 6 della Legge sulla revisione e si richiede di invalidare la Conclusione della Giunta esecutiva del 6 febbraio 2015, n. 74, Assunzione di un servizio di revisione e di consulenza contabile per l'Unione Italiana di Fiume, con la quale, al punto 4, s'incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana di procedere all'indizione delle gare d'appalto per la scelta della casa di revisione (per l'Unione Italiana e per gli enti fondati dall'Unione Italiana) e per la scelta della società di revisione e di consulenza (??? n.d.a.) e il servizio di contabilità esterna, in conformità al Regolamento sulle licitazioni dell'Unione Italiana, al fine di rimuovere le irregolarità segnalate, nei termini e nei tempi stabiliti dalla Legge sulle associazioni.

Motivazione

L'articolo 22 dello Statuto dell'Unione Italiana stabilisce che l'Assemblea il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'Unione.

L'articolo 23, comma 2, dello Statuto dell'Unione Italiana determina che l'Assemblea approva il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo e tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti che interessino la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale dell'Unione.

L'articolo 39 dello Statuto dell'Unione Italiana stabilisce che la Giunta esecutiva d'esecuzione alle decisioni dell'Assemblea, predispone il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo da approvare in sede di Assemblea e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività dell'Organizzazione, in conformità all'articolo 23 del presente Statuto (articolo sopra citato).

La Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, alla sua VIII sessione ordinaria, tenutasi il 6 febbraio 2015 a Gallesano, ha approvato la Conclusione del 6 febbraio 2015, n. 74, Assunzione di un servizio di revisione e di consulenza contabile per l'Unione Italiana di Fiume.

Con riferimento alla normativa che disciplina la materia, si segnalano le seguenti disposizioni:

1. L'articolo 35 della Legge sulle associazioni (Gazzetta ufficiale n. 74 del 18.06.2014, normativa entrata in vigore il 1° ottobre 2014) recita: Le associazioni e le associazioni straniere hanno l'obbligo di tenere i libri contabili e preparare i bilanci in conformità alle norme che disciplinano la gestione finanziaria e la contabilità delle organizzazioni senza scopo di lucro.
2. L'articolo 32 (commi 1, 2 e 3) della Legge sulla gestione finanziaria e sulla contabilità delle organizzazioni senza scopo di lucro (Gazzetta ufficiale n. 121 del 15.10.2014, normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2015) recita: (1) I bilanci d'esercizio delle organizzazioni senza scopo di lucro, che l'anno precedente avevano un'entrata totale da tre fino agli inclusivi dieci milioni di kune, sono soggetti a un esame di revisione che si svolge in conformità alla normativa di revisione. (2) I bilanci d'esercizio delle organizzazioni senza scopo di lucro, che l'anno precedente avevano un'entrata totale superiore a dieci milioni di kune, sono soggetti alla revisione contabile che si svolge in conformità alla normativa di revisione. (3) Entro il 30 giugno dell'anno in corso, le organizzazioni senza scopo di lucro, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito internet la relazione sulla revisione contabile, ossia sull'esame di revisione del bilancio d'esercizio per l'anno precedente.
3. L'articolo 46 (commi 2, 7 e 8) della Legge

Il Presidente e la sua Giunta esecutiva violano la Legge sulla revisione

Scritto da Zilli

Martedì 10 Febbraio 2015 11:18 -

sulla gestione finanziaria e sulla contabilità delle organizzazioni senza scopo di lucro recita:
(2) I bilanci d'esercizio per il 2014 sono redatti conformemente al Decreto legislativo sulla contabilità delle organizzazioni senza scopo di lucro, e i primi bilanci, disciplinati con la presente Legge, sono redatti per il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2015. ... (omissis) ... (7) I primi bilanci d'esercizio che sono esaminati, ossia revisionati da un revisore autorizzato si riferiscono all'anno 2015. (8) I primi piani finanziari, ai sensi delle disposizioni della presente Legge, sono preparati per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

4. L'articolo 6 (comma 1) della Legge sulla revisione (Gazzetta ufficiale n. 146 del 12.12.2005, n. 139 del 03.12.2008 e n. 144 del 21.12.2012), recita: (1) L'Assemblea della persona giuridica sceglie e nomina la società di revisione o il revisore indipendente entro il 30 settembre dell'anno per il quale la revisione si riferisce.

Tenuto conto delle disposizioni segnalate, l'Unione Italiana ha l'obbligo di scegliere e nominare una società di revisione o un revisore contabile autorizzato, cui affidare il controllo della regolare tenuta della contabilità della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, dell'osservanza delle norme stabilite e, conseguente, stesura della Relazione in merito a partire dal bilancio per l'anno d'esercizio 2015. Le disposizioni di legge non stabiliscono l'obbligo dell'Unione Italiana di individuare una società di revisione o un revisore contabile autorizzato per gli enti di cui è fondatore, come si sostiene al punto 2 della Conclusione della Giunta esecutiva del 6 febbraio 2015, n. 74. Ogni persona giuridica è chiamata ad adempiere tale obbligo singolarmente; il che non vieta all'Unione Italiana e agli enti di cui è fondatore di concordare assieme la scelta e la nomina, come pure di assicurare i mezzi finanziari necessari per sostenere tale specifica spesa. In merito al costo della spesa, il Tariffario per i servizi di revisione si basa su alcuni coefficienti risultanti/dipendenti dall'importo delle entrate e dall'importo dell'attivo del soggetto richiedente la revisione e, quindi, allo scopo di rendere tale spesa razionale sarebbe opportuno fare una valutazione sugli importi che effettivamente è necessario trasferire sui conti dell'Unione Italiana e quali invece trasferire direttamente dall'Università Popolare di Trieste ai destinatari. Bisognerebbe evitare le operazioni finanziarie che costituiscono di fatto soltanto un trasferimento dei mezzi finanziari dall'Università Popolare di Trieste all'Unione Italiana e da questa subito al destinatario; in questo caso sarebbe opportuno fare un trasferimento diretto dall'Università Popolare di Trieste al destinatario, evitando all'Unione Italiana di registrare dei mezzi finanziari soltanto di passaggio (ossia dei puri trasferimenti), che non costituiscono/rispecchiano le reali attività e necessità dell'Unione Italiana come organizzazione senza scopo di lucro a se stante.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge sulla revisione, l'Assemblea della persona giuridica sceglie e nomina la società di revisione o il revisore indipendente, entro il 30 settembre dell'anno per il quale la revisione si riferisce. Perciò il punto 4 della Conclusione della Giunta esecutiva del 6 febbraio 2015, n. 74 (con il quale si stabilisce che s'incaricano i Servizi amministrativi dell'Unione Italiana di procedere all'indizione delle gare d'appalto per la scelta della casa di revisione (per l'Unione Italiana e per gli enti fondati dall'Unione Italiana) e per la scelta della società di revisione e di consulenza [??? n.d.a.] e il servizio di contabilità esterna, in conformità al Regolamento sulle licitazioni dell'Unione Italiana) rappresenta una palese violazione dell'articolo 6 della Legge sulla revisione. Ai sensi della Legge sulla revisione, l'Assemblea dell'Unione Italiana ha l'obbligo di scegliere e nominare la società di revisione o il revisore autorizzato entro il 30 settembre dell'anno per il quale la revisione si riferisce, quindi entro il 30 settembre 2015, e non la Giunta esecutiva o i Servizi amministrativi, come stabilito dalla

Il Presidente e la sua Giunta esecutiva violano la Legge sulla revisione

Scritto da Zilli

Martedì 10 Febbraio 2015 11:18 -

Conclusione della Giunta esecutiva del 6 febbraio 2015, n. 74. Dato che l'Assemblea dell'Unione Italiana è chiamata a scegliere e nominare il servizio di revisione, necessariamente spetta alla medesima anche indire la gara d'appalto per giungere alla scelta e alla nomina. E si dispone di tutto il tempo necessario per farlo. Inoltre, la gara d'appalto per la scelta del servizio di revisione non va compiuta in conformità al Regolamento sulle licitazioni dell'Unione Italiana, poiché questo è stato definito e si applica per la realizzazione degli interventi in attuazione della Legge 19/91 e successive estensioni e proroghe, mentre l'assegnazione del servizio deve tener conto anche delle altre disposizioni di legge vigenti in materia in Croazia.

L'assunzione di un servizio di consulenza in campo fiscale e di contabilità attraverso l'affidamento del servizio in outsourcing (così come stabilito nei punti 3 e 4 della Conclusione della Giunta esecutiva del 6 febbraio 2015, n. 74) è inaccettabile, soprattutto per due motivi e cioè:

1. Non è vero che le nuove disposizioni di legge in vigore in Croazia concernenti le associazioni introducono importanti novità e obblighi per quanto concerne la contabilità come si sostiene al punto 3 della Conclusione; l'unica novità dal punto di vista contabile è l'obbligo di ingaggiare un servizio di revisione per le organizzazioni senza scopo di lucro che registrano un'entrata superiore ai 3 milioni di kune l'anno;
2. Orietta Marot ricopre la funzione di Direttrice dei Servizi amministrativi dell'Unione Italiana in modo professionale da vari decenni ma, in seguito alla sua candidatura alla funzione di Presidente della Giunta esecutiva nel 2010, è stata esautorata da Maurizio Tremul, ossia è stata privata delle sue funzioni direttive e delle sue attribuzioni statutarie, comprese quelle concernenti la contabilità con questo ingaggio in outsourcing si vuole sopperire a tal esonero, che per la contabilità comporta notevoli difficoltà poiché così si ritrova a operare senza la Direttrice amministrativa che svolgeva varie mansioni concernenti la contabilità.

Perciò sebbene si disponga di un servizio di contabilità operante nell'ambito dei Servizi amministrativi dell'Unione Italiana, sebbene si disponga di una Direttrice dei Servizi abilitata a svolgere le funzioni direttive e amministrative, inerenti alla contabilità (lavoro svolto peraltro vari decenni), Maurizio Tremul (esautorando e isolando la Direttrice e, conseguentemente, non potendo disporre della stessa a suo piacimento e delle mansioni che ha svolto egregiamente negli ultimi decenni) ora vuole ingaggiare un servizio di contabilità esterno, producendo un'altra spesa, che ritengo ingiustificata e inaccettabile, senza contare che ciò comporterebbe anche il trasferimento della documentazione contabile dell'Unione Italiana all'esterno della sua sede.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, ai sensi delle disposizioni statutarie e di legge in vigore, il procedimento che si deve rispettare è il seguente:

- approvazione del testo per l'indizione della gara d'appalto per la scelta e la nomina della società di revisione o del revisore autorizzato da parte dell'Assemblea dell'Unione Italiana (il testo va preparato dalla Giunta esecutiva);
- approvazione del Decreto di nomina della Commissione per la disamina e la valutazione delle offerte pervenute da parte dell'Assemblea;
- disamina e approvazione del Verbale della Commissione sull'esito della gara d'appalto e conseguente scelta e nomina della società di revisione o del revisore autorizzato da parte dell'Assemblea dell'Unione Italiana;
- sottoscrizione del Contratto tra l'Unione Italiana di Fiume (rappresentata dai suoi due rappresentanti legali) e la società di revisione o il revisore autorizzato.

Dato che, ai sensi dello Statuto, il Comitato dei garanti, d'appello e di controllo

Il Presidente e la sua Giunta esecutiva violano la Legge sulla revisione

Scritto da Zilli

Martedì 10 Febbraio 2015 11:18 -

dell'Unione Italiana funge da Corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria dell'Unione Italiana, ritengo che dovrebbe adoperarsi affinché il massimo organo rappresentativo e deliberativo, l'Assemblea dell'Unione Italiana, esegua la scelta e la nomina del servizio di revisione. In merito, Vi ricordo che, nel caso in cui gli organi statali competenti o il servizio di revisione dovessero riscontrare delle irregolarità nelle spese e nella gestione finanziaria dell'Unione Italiana, il Comitato dei garanti, d'appello e di controllo come Corte dei conti ne sarà ritenuto responsabile in prima persona.

Terminando, ritengo arbitraria e illegittima la Conclusione del 6 febbraio 2015, n. 74, Assunzione di un servizio di revisione e di consulenza contabile per l'Unione Italiana di Fiume, poiché è stata approvata violando gli articoli 22, 23 e 39 dello Statuto dell'Unione Italiana di Fiume e l'articolo 6 della Legge sulla revisione.

Con la presente si richiede il Vostro intervento, nell'ambito delle Vostre competenze e responsabilità al fine di assumere un atteggiamento chiaro e univoco con relativa conseguente decisione, atta a far rispettare lo Statuto dell'Unione Italiana di Fiume e la Legge sulle associazioni.

Distinti saluti. Silvano Zilli.

Per conoscenza:

- all'Università Popolare di Trieste, e-mail: presidenza@unipoptrieste.it, e per il suo tramite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- all'Ambasciata d'Italia a Zagabria, e-mail: amb.zagabria@cert.esteri.it, e al Consolato generale d'Italia a Fiume, e-mail: con.fiume@cert.esteri.it.